

*"La Val d'Arzino è una poesia del mondo,
un canto raccolto nel grembo del Friuli,
un'immagine delle origini"*

(D. Zannier)

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D'ARZINO

**Forgaria nel Friuli (UD)
Pinzano al Tagliamento (PN)
Vito d'Asio (PN)**

PREAMBOLO	3
TITOLO I° . Principi fondamentali	6
Art. 1. Oggetto	6
Art.2. Obiettivi programmatici.....	6
Art.3. Durata	7
Art.4. Sede.....	7
Art.5. Oggetto	7
TITOLO II° Organizzazione di Governo.....	8
Art.6 Organi	8
Art.7 Assemblea.....	8
Art.8 Competenze	8
Art.9. Sessioni e convocazione	9
Art. 10. Linee programmatiche di mandato	9
Art. 11 Componenti l'Assemblea	10
Art. 12 Diritti e doveri	10
Art. 13 Il Presidente	10
Art. 14 Vicepresidente.....	11
Art. 15 Competenze del Consiglio Direttivo.....	11
Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo.....	11
Art. 17 Funzionamento.....	11
TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.....	11
Art. 18 Partecipazione popolare	11
Art. 19 Accesso agli atti	11
Art.20 Diritto di informazione	12
Art.21 Istanze.....	12
Art.22 Diritto di intervento nei procedimenti.....	12
Art.23 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione	12
Art.24 Rapporti con altri enti.....	12
Art.25 Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione	12
TITOLO IV Organizzazione	12
Art.26 Principi strutturali e organizzativi.....	12
Art.27 Uffici e personale.....	13
Art. 28 Dotazione organica.....	13
Art.29 Organizzazione degli uffici e del personale	13
Art. 30 Direttore generale.....	14
Art. 31 Responsabili degli uffici e dei servizi.....	14
Art. 32 Collaborazioni esterne	14
Art. 33 Segretario dell'Unione	14
Art. 34 Funzioni del segretario dell'Unione	15
Art. 35 Vicesegretario	15
TITOLO V Finanza e contabilità	15
Art. 36 Attività finanziaria	15
Art. 37 Bilanci.....	15
Art. 38 Rapporti finanziari con i comuni aderenti	15
Art. 39 Revisore dei conti.....	16
Art. 40 Tesoreria	16
TITOLO VI Norme transitorie	16
Art. 41 Costituzione.....	16
Art.42Norme finanziarie	16
Art.43 Rinvio	16


PREAMBOLO

L'Unione dei Comuni di Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio, in seguito chiamata Unione, è costituita volontariamente per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo della comunità della Val d'Arzino.


Popolazione

La popolazione totale dei tre comuni, alla data del 31 ottobre 1999, ammonta a 4.402 residenti effettivi così suddivisi:

Forgaria 1.930 abitanti pari al 43,84 %
Pinzano al T. 1.581 abitanti pari al 35,91 %
Vito d'Asio 891 abitanti pari al 20,24 %




Nei primi anni '50 il totale degli abitanti dei tre comuni era pari a 8.826 equamente distribuiti.



Territorio

La superficie dell'intero territorio dei comuni risulta pari a 104,8 Km quadrati, così ripartiti:

Forgaria 29,1 km/q. pari al 27,8 %
Pinzano al T 21,8 km/q. pari al 21,8 %
Vito d'Asio 53.9 km/q pari al 51,4 %




Densità abitativa

La densità della popolazione misurata in n° di residenti / kmq mostra un andamento particolarmente negativo per il Comune di Vito d'Asio che, ha visto questo indice ridursi di circa il 70 % negli ultimi 50 anni.

Attualmente la densità è la seguente:

Forgaria 66 abitanti / kmq
Pinzano al T. 73 abitanti / kmq
Vito d'Asio 17 abitanti / kmq
Unione 42 abitanti / kmq



L'Unione prende l'avvio dall'esigenza, per Comuni di dimensioni quali quelle sopra evidenziate, di riflettere ed operare insieme nella assoluta consapevolezza delle difficoltà

che la realtà operativa, complicata da quella normativa, quotidianamente presenta alle Amministrazioni Comunali.

A tale scopo l'Unione si pone come opportunità per la realizzazione di un'organizzazione che curi, con la dovuta preparazione, specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l'erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito dimensionale equilibrato e riuscire così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi comuni, in tempi congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio ambientale con adeguate risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l'obiettivo primo dell'Unione stessa.

L'ambito territoriale dell'Unione si aggrega attorno all'ambiente naturale del torrente Arzino che rappresenta il confine tra i territori dei diversi Comuni e contemporaneamente, sin dalla costruzione del ponte chiamato "di Saetola", il punto di collegamento e di unione tra le comunità. Da quel momento, infatti, si sono sviluppate le attività economiche e di sussistenza delle comunità stesse che gravitarono nel tempo attorno alle sponde del corso d'acqua e che hanno costituito sia sviluppo che momento di incontro e di reciproche relazioni. Si ricorda il porto fluviale per il trasporto del legname situato tra la località di Flagogna e Pinzano.

Gli antichi castelli di Forgaria, Flagogna, Pinzano e San Pietro di Ragogna traggono la loro origine dall'esigenza di difesa del comune territorio coordinata dall'autorità militare dell'epoca. Per la sua posizione naturalmente dominante il castello Scjaramont posto sopra l'abitato di Forgaria costituiva il punto di osservazione e sorveglianza per l'intera valle, considerata la scorciatoia tra la pianura e la carnia.

Dopo il 1420, sotto la giurisdizione dei "Savorgnan", i due feudi di Pinzano e Flagogna, che già comprendeva Forgaria e Cornino pur distinti, accentrarono il governo in un unico ufficio feudale sia giuridico che amministrativo (tribunale, carceri e ufficio imposte) collocato a Pinzano.

Altro elemento significativo di unione fra le varie comunità della Val d'Arzino è la Pieve di San Martino (ante 1186) che rappresenta la Chiesa matrice di tutte le parrocchie dei Comuni di Vito d'Asio e di Clauzetto.

In tempi moderni le comunità hanno più volte manifestato momenti di forte unione attorno ai rischi che potevano gravare sul territorio e sulla stessa popolazione, specie durante la presa di posizione contro l'ipotesi di uno sbarramento sul fiume Tagliamento posto a difesa della pianura contro le piene di questo fiume. Tale sbarramento previsto sulla stretta tra Pinzano ed il monte di Ragogna, in caso di piena avrebbe portato all'allagamento della piana tra Cornino, Casiacco e la Pontaiba.

Inoltre attorno alle locali attività produttive si aggrega la forza lavoro delle comunità e le Amministrazioni si sono sempre prodigate per mantenere sul territorio questa realtà produttiva a garanzia della sopravvivenza della valle stessa, a prescindere dai confini e dai campanilismi.

Gli stessi servizi, specie scolastici, vengono erogati verso l'intera comunità e da sempre la popolazione scolastica nasce e cresce già unitaria.

Oggi più che in passato il decentramento ed il mutato assetto amministrativo impongono nuovi oneri finanziari ed organizzativi particolarmente gravosi per i piccoli Comuni per garantire l'erogazione di servizi efficienti e di qualità.

La maggiore autonomia e responsabilità assegnate ai Comuni dalle nuove normative, (quali ad esempio: la legge 142/90, le leggi Bassanini, la legge 265/99), necessitano sul piano attuativo di una ben diversa configurazione rispetto all'attuale solidità e professionalità dei nostri Enti Locali.

La scelta della gestione unitaria può rivelarsi la soluzione in grado di portare risultati vantaggiosi nel rispetto di tutte le specificità che anzi potranno trovare maggiore forza e fondi per un'opportuna valorizzazione.

TITOLO I° . Principi fondamentali

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge n. 142/90 e della legge regionale n.25/99 nonché dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente locale autonomo denominato Unione.
2. L'Unione è composta dai Comuni di Forgaria nel Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio ed il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.
3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri Comuni contermini previa deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati

Art.2 - Obiettivi programmatici

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuita, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.
2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.
3. Sono obiettivi dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;
 - b) favorire il miglioramento della qualità della vita a salvaguardia della famiglia per il completo sviluppo della persona, anche allo scopo di incrementare l'insediamento della popolazione sul territorio;
 - c) promuovere la crescita del dialogo tra le generazioni;
 - d) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

e) rapportarsi con gli Enti sovracomunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

Art.3 - Durata

1. L'unione ha una durata di nove anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla scadenza si scioglierà salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti interessati.
2. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso.
3. Con deliberazione approvata dall'Assemblea dell'Unione e dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, si disporrà la conseguente modifica dell'atto costitutivo e si provvederà altresì a definire la liquidazione della posizione patrimoniale dell'Ente recedente in base ai criteri di cui al successivo art.38-comma 2.
4. Le controversie che sorgano in merito al presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Segretario dell'Unione e da due esperti in materie legali nominati di comune accordo dai membri del Consiglio Direttivo o, in caso di mancato accordo, dal Dirigente della Direzione Regionale per le Autonomie Locali.

Art.4 - Sede.

1. L'Unione ha la propria sede all'interno del territorio dell'Unione ed è individuato nel Centro Sociale del Comune di Vito d'Asio situato in Casiacco.

Art.5 - Oggetto

1. L'Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all'art.2, le funzioni e le competenze relative alla programmazione e gestione delle attività ed iniziative di interesse intercomunale (quali, a titolo esemplificativo, impianti sportivi, centri per anziani, manifestazioni culturali, parchi intercomunali, ecc.)
2. E' altresì conferito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni e relative competenze di interesse comunale:
 - a) studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale
 - b) gestione delle pratiche amministrative in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;
 - c) il servizio di Polizia Municipale;
 - d) i servizi tecnici relativi alla gestione delle opere pubbliche di competenza dei comuni e alla gestione delle pratiche amministrative in materia di edilizia privata;
 - e) il servizio economico-finanziario;
 - f) i servizi culturali e turistici;
 - g) i servizi amministrativi;
 - h) i servizi accessori all'istruzione;
 - i) lo sportello unico per le imprese.
3. Le funzioni suddette dovranno essere svolte privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio.

4. Il trasferimento delle competenze di cui al presente articolo comma 2 verrà deliberato dai comuni di norma entro il mese di ottobre e si perfeziona mediante apposita deliberazione delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'unione e già assunti dai Consigli comunali.
5. La Giunta comunale dovrà chiaramente indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie necessarie allo scopo ed indicare eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi.
6. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione esercita tutte le funzioni, le relative competenze e gestisce le risorse assegnate.

TITOLO II° Organizzazione di Governo

Art.6 - Organi

1. Sono organi dell'Unione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;

Art.7 - Assemblea.

1. Ciascun comune è rappresentato nell'Assemblea dal rispettivo Sindaco unitamente a due consiglieri designati dalla maggioranza e da un consigliere designato dall'opposizione.
2. L'Assemblea viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni componenti.
3. Analogamente si procede all'integrazione dell'Assemblea in caso di uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica di consigliere comunale.
4. La Presidenza dell'Assemblea è attribuita al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Unione.
5. La prima riunione dell'assemblea viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, mediante avviso scritto consegnato ai singoli consiglieri comunali designati dai Comuni, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 10, per la sola costituzione della stessa. In tale riunione la presidenza è assunta dal Sindaco del Comune sede dell'Unione.

Art.8 - Competenze

1. L'Assemblea dell'Unione è espressione dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Assemblea può avvalersi di commissioni appositamente regolamentate.
3. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) l'approvazione del programma amministrativo contenente gli indirizzi generali di governo dell'Ente;
 - c) l'approvazione dei regolamenti, esclusi quelli di contenuto organizzativo di servizi ed uffici;
 - d) l'approvazione degli atti programmatici, relazioni previsionali e programmatiche, bilanci e consuntivi;
 - e) la costituzione e la modifica di forme associative;

- f) la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
- g) la contrazione di mutui se non previsti in atti fondamentali;
- h) l'assunzione di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- i) l'approvazione degli acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate;
- j) l'istituzione di commissioni assembleari.

Art.9 - Sessioni e convocazione

1. L'attività dell'Assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun componente nel domicilio eletto nel territorio del comune.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma recedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai Comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.
8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art.10 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo che avrà cadenza triennale
2. Ciascun consigliere componente l'Assemblea ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento dell'Assemblea.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente presenta all'Assemblea il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.11 - Componenti l'Assemblea

1. Ai componenti dell'Assemblea si applica lo stato giuridico dei consiglieri comunali.
2. Se un componente non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo, il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza dalla carica.

Art.12 - Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art.13 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Unione ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi, impartisce direttive al segretario, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti il Consiglio direttivo, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Egli può delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze, previo accordo con i componenti del Consiglio direttivo, agli altri Sindaci presenti nel direttivo stesso o a componenti dell'Assemblea
4. Il Presidente è eletto, per i primi tre anni, dallo stesso consiglio direttivo al suo interno, con possibilità di avvicendamento.
5. Successivamente il Presidente verrà eletto dai Consigli Comunali in seduta congiunta.

Art.14 - Vicepresidente

1. Il vicepresidente, nominato tale dal Presidente, è il componente del Consiglio Direttivo che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art.15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Presidente per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea. In particolare esercita le funzioni di indirizzo amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.

Art.16 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai tre Sindaci dei Comuni dell'Unione e si costituisce autonomamente dopo la costituzione dell'Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento ogni Sindaco è sostituito dal proprio vice-sindaco.

Art.17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Direttivo sono stabilite in modo informale dallo stesso.
3. Le sedute sono valide se sono presenti tutti i componenti e le deliberazioni sono adottate all'unanimità.

TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Art.18 - Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Art.19 - Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art.20 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art.21 - Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

Art.22 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art.23 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai Comuni aderenti, e alle Comunità sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.
2. Per argomenti di particolare rilievo, di competenza dell'Assemblea, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali.

Art.24 - Rapporti con altri enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le formule associative e di partecipazione di cui alla legge n.142/90.

Art.25 - Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO IV Organizzazione

Art.26 - Principi strutturali e organizzativi

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.27 - Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
 - a) - personale conferito dai Comuni
 - b) - personale proprio
 - c) - collaboratori esterni
2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

Art.28 - Dotazione organica

1. L'Unione, nella fase della sua costituzione, si avvale prioritariamente, in quanto professionalmente compatibile, del personale dei comuni aderenti. Per la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o attinenti a professionalità di alta specializzazione può disporre mediante contratti a tempo determinato.
2. La adozione della dotazione organica dovrà essere preceduta da accordo di programma con i comuni aderenti per disciplinare i rapporti riguardanti il personale in caso di scioglimento dell'Unione o di esercizio del diritto di recesso da parte dei singoli componenti.
3. L'esercizio delle funzioni e dei servizi spettanti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art.29 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita all'Assemblea, al Presidente e al Consiglio Direttivo e funzione di gestione e azione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei Comuni dell'Unione e dei loro cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art.30 - Direttore generale

1. L'Unione, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.
2. Il Presidente, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentito il Consiglio Direttivo, conferisce detto incarico al Segretario dell'Unione.,
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni di competenza possono essere affidate dal Sindaco ad altro Segretario dei comuni dell'Unione.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente che può procedere alla sua revoca, sentito il Consiglio direttivo, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art.31 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree dell'attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando, in tal senso ed allo scopo, gli uffici e i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art.32 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.33 - Segretario dell'Unione

1. Il segretario è nominato dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra i Segretari comunali dei Comuni dell'Unione sulla base dell'esperienza professionale acquisita.
2. L'Assemblea può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segreteria dell'Unione. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente, presta consulenza giuridica agli organi dell'Unione, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art.34 - Funzioni del segretario dell'Unione

1. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali e cura la redazione dei verbali avvalendosi dell'ufficio di segreteria.
2. Il segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Presidente, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, al Presidente, e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo soggette a controllo eventuale.
4. Il segretario roga i contratti nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Presidente.

Art.35 - Vicesegretario

1. In relazione al carico di lavoro del Segretario possono essere attribuite le funzioni di Vicesegretario ad un dipendente dell'Unione.
2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva fattivamente e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporanei.
3. Le funzioni di Vice segretario sono attribuite dal Presidente ad un dipendente in possesso dei requisiti culturali richiesti per l'accesso alla professione di Segretario comunale.

TITOLO V Finanza e contabilità

Art.36 - Attività finanziaria

1. Le entrate finanziarie dell'Unione sono costituite da entrate proprie, da entrate derivate, da lasciti e donazioni.

Art.37 - Bilanci

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art.38 - Rapporti finanziari con i comuni aderenti

1. Spettano all'Unione le tasse, tariffe e contribuzioni relativi a funzioni da essa esercitate.
2. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell'Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante una quota associativa stabilita in proporzione all'ammontare dei trasferimenti regionali afferenti al titolo II° delle entrate correnti del bilancio comunale

Art.39 - Revisore dei conti

1. L'Assemblea dell'Unione elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.40 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 5 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI Norme transitorie

Art.41 - Costituzione

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. La designazione dei rappresentanti dei Comuni nell'Assemblea avviene contestualmente all'approvazione del presente Statuto.

Art.42 - Norme finanziarie

1. L'Unione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione.
2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione, entro sei mesi da questa, è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione ai criteri di cui al precedente art.38.
3. Nelle more dell'avvio di un proprio servizio di tesoreria ogni riscossione e pagamento avvengono presso le singole tesorerie comunali per le loro spettanze.

Art.43 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli Enti Locali.